

REP 6062/01

R.G. [redacted]

Il G.U., a scioglimento della riserva,

-- letti gli atti e i documenti di causa;

-- ascoltati i difensori delle parti;

A.R.I.	
Ricevuto:	11/6/2008
Protocollo N.:	3297
A:	
e.p.c.:	

premessi che:

-- con ricorso depositato il 25/1/08 il [redacted] chiedeva al Tribunale di Milano di disporre, ai sensi dell'art.23 c.c., la sospensione dell'esecuzione della delibera adottata il 16/11/07 dal Consiglio direttivo nazionale dell'Associazione Radioamatori Italiani (associazione non riconosciuta);

-- con tale delibera, il Consiglio direttivo nazionale -- composto dai consiglieri Alberti Mario, Ambrosi, Mario, Barbera Alberto, Belvedere Luigi, Cavicchioli Paolo, Pregliasco Mauro e Sanna Nicola -- dato atto delle dimissioni dalla carica di due consiglieri (Luigi Belvedere e Paolo Cavicchioli) e visto l'art.27, ultimo comma, dello Statuto -- aveva deciso "...all'unanimità di indire il referendum elettorale per l'intero Consiglio e Collegio Sindacale, garantendo nel frattempo l'ordinaria amministrazione..." nonché di sottoporre, all'approvazione dei soci, la "...proposta di nuovo statuto elaborata dalla relativa Commissione, nonché dall'art.14 del vigente Statuto..." (doc.8 ric.);

-- con la suddetta delibera si incaricava altresì "...l'Avv.Maurizio Del Pesce del foro di Foggia di adire l'Autorità giudiziaria competente al fine di accertare, tramite le opportune azioni legali, la correttezza del bilancio 2006, di previsione 2007, nonché delle note spese di un Consigliere, sulle quali sono insorte contestazioni..." (doc.8, secondo foglio);

-- il ricorrente, nella sua qualità di associato, proponeva la domanda cautelare di sospensione lamentando, sotto il profilo della sussistenza dei gravi motivi di cui all'art.23 c.c.:

1) l'omessa preventiva convocazione dei componenti del Consiglio Direttivo;

2) l'omessa costituzione dell'organo nel numero minimo di cinque consiglieri previsto dall'art.26 dello Statuto, tenuto conto che i consiglieri Luigi Belvedere, Paolo Cavicchioli e Alberto Barbera dovevano considerarsi non più in carica avendo in precedenza rassegnato le proprie dimissioni;

3) l'insussistenza del numero minimo di voti favorevoli ai sensi del secondo comma dell'art.26 dello Statuto ("...le delibere...saranno valide se prese a maggioranza di voti...In nessun caso possono essere adottate deliberazioni che non abbiano riportato almeno quattro voti favorevoli...");

-- sul presupposto che l'Associazione "...non ha visto approvati i bilanci consuntivo 2006 e preventivo 2007 sottoposti all'Assemblea generale tenutasi in prima battuta il 14 aprile del 2007 nella città di Varese e in seconda conclusiva battuta il 30 giugno 2007 nella città di Bologna..." anche "...a causa di voci di spesa effettuate in difetto di preventiva autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo nazionale ..." e, nella specie, "...da alcuni componenti il Direttivo ... dimessisi dall'incarico proprio nel corso dell'Assemblea del

30/6/07...”, il *periculum in mora* è stato ravvisato dal ricorrente nella probabilità che “...con la delibera impugnata ..l’Associazione vada incontro a ulteriori spese straordinarie e prive dell’oculatezza che invece dovrebbero caratterizzarne la gestione attesa la mancata approvazione sia del bilancio consuntivo 2006 che dell’ipotesi 2007...” e che la stessa provveda ad “...apportare modifiche allo Statuto sociale, attività che senza ombra di dubbio deve classificarsi come straordinaria...”;

-- l’Associazione, costituendosi nel procedimento ex art.23 c.c., ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto non proposto avverso una delibera assembleare, come previsto dall’art.23 c.c., bensì contro una delibera dell’organo amministrativo;

-- in secondo luogo, ha eccepito la carenza di giurisdizione dell’A.G.O. sulla base della clausola compromissoria per arbitrato libero di cui agli artt. 44 Statuto e 14 del Regolamento;

-- nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, stante la legittimità della delibera impugnata e l’assenza del *periculum in mora*;

-- il 3/3/08 si costituiva altresì l’interveniente volontario [redacted] aderendo alla domanda di sospensiva proposta da [redacted]

rilevato che:

-- l’eccezione di carenza di giurisdizione dell’A.G.O. è infondata: l’art.44 dello Statuto – che prevede la competenza di un collegio di probiviri – riguarda, infatti, le controversie inerenti a “...gravi divergenze fra soci o fra sezioni ...” e non anche le questioni relative alla legittimità delle delibere degli organi associativi;

-- l’ulteriore eccezione preliminare, relativa all’inammissibilità del ricorso ex art.23 c.c. avverso le delibere emessa da organi diversi dall’assemblea appare, nella specie, infondata;

-- avendo la delibera del 16/11/07 ad oggetto, ai sensi dell’art.27, ultimo comma, dello Statuto, l’indizione del referendum per le votazioni dei nuovi componenti del Consiglio direttivo (oltre che dei componenti del Collegio sindacale) – in considerazione della situazione critica venutasi a creare sia nell’assemblea del 30/6/07 con le dimissioni di alcuni componenti del Consiglio Direttivo sia nella successiva riunione del 28/7/07 del Consiglio Direttivo – tale atto costituisce espressione dell’esercizio di un potere riconducibile *ab origine* all’assemblea, quale titolare originario dello stesso (cfr. anche l’art.34 Stat.), con la conseguenza che esso è suscettibile di essere sottoposto al sindacato giurisdizionale per l’accertamento della sussistenza dei gravi motivi legittimanti la sospensione in via cautelare prevista dall’art.23 c.c.;

-- l’eccezione relativa all’omessa preventiva convocazione del Consiglio Direttivo è parimenti infondata: l’organo si è infatti riunito alla presenza di sette persone (i consiglieri sopra specificati) e, pertanto, con la composizione di “...almeno cinque persone...” richiesta dall’art.26 dello Statuto (ivi compresi il Presidente Luigi Belvederi ed il Segretario Paolo Cavicchioli);

-- nel merito, il ricorso è infondato;



-- proprio la giurisprudenza richiamata dalla difesa del ricorrente in ordine all'art.2385 c.c. -- secondo la quale la dichiarazione di rinuncia degli amministratori ha un effetto ritardato se con essa il numero degli amministratori rimasti in carica scende al di sotto della maggioranza (Trib.Milano, 21/3/85, Soc.85, 888; Trib.Milano 6/4/95, G.Comm., 96, II/233) -- comporta la perdurante validità della presenza dei dimissionari Luigi Belvedere, Paolo Cavicchioli ed Alberto Barbera nel Consiglio direttivo, tanto più che il contenuto principale della delibera impugnata attiene appunto all'indizione del referendum per l'elezione dei nuovi componenti dell'organo, secondo quanto già deliberato dall'assemblea del 30/6/07;

-- quanto, poi, al mandato professionale affidato all'Avv. Del Pesce per "...le opportune azioni legali ..." dirette ad accertare "...la correttezza del Bilancio 2006, di previsione 2007, nonché delle note spese di un Consigliere, sulle quali sono sorte contestazioni...", deve ritenersi, fermo restando la legittimità della composizione dell'organo deliberativo, che non ricorre il *periculum* in mora paventato dalla difesa del ricorrente, trattandosi di mandato sempre revocabile e di una iniziativa giudiziaria suscettibile di una nuova ed eventualmente diversa valutazione da parte del Consiglio direttivo che sarà eletto;

-- quanto, infine, alla revoca - in capo all'associato ██████████ -- dell'incarico di Rappresentante presso il Dipartimento di Protezione civile di Roma (lettera 19/11/07. doc.9 ric.) - essa esula dall'oggetto della domanda cautelare, in quanto non disposta con la delibera del 16/11/07 impugnata ma con separato provvedimento (doc.9 ric.);

-- in definitiva, il ricorso deve essere integralmente rigettato;

P.Q.M.

1) rigetta il ricorso ex art.23 c.c. proposto il 25/1/08 dall'associato ██████████ avverso la delibera del Consiglio direttivo dell'Associazione Radioamatori Italiani del 16/11/07;

2) condanna il ricorrente e l'interveniente volontario alla rifusione, in favore della Associazione Radioamatori Italiani, delle spese del presente procedimento, che si liquidano equitativamente in E. (oltre CP e spese generali), di cui E.200,00 per spese, E.700,00 per diritti ed E.900,00 per onorari.

Milano, 2/6/08

Si comunichi

G.U.

Dott. Angelo Ricciardi

*Si modifichi la
registrazione amministrativa
del procedimento come
cautelare*

nu. 3/6/08



*14/6/08
FA*